

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO



Comune di Ginosa

REG.3

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI

Dicembre 2021

**Il presente Regolamento è stato
approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. XX del
XX/XX/202X**

INDICE

Titolo I – Principi generali.....	4
Articolo 1 – Oggetto e finalità.....	4
Articolo 2 – Definizioni.....	4
Articolo 3 – Classificazione degli impianti.....	5
Titolo II – Esercizio delle funzioni da parte del Comune.....	7
Articolo 4 – Esercizio delle funzioni da parte del Comune.....	7
Titolo III – Zone territoriali omogenee.....	8
Articolo 5 – Prescrizioni per le zone territoriali omogenee.....	8
Titolo IV – Caratteristiche degli impianti.....	10
Articolo 6 – Ubicazione degli impianti nel territorio comunale.....	10
Articolo 7 – Distanza minime per le nuove postazioni.....	10
Articolo 8 – Installazione di impianti in aree pubbliche.....	10
Articolo 9 – Indici di edificabilità, corsie, parcheggi.....	11
Articolo 10 – Tipologie e attività commerciali integrative.....	12
Titolo V – Procedure per l'installazione degli impianti.....	13
Articolo 11 – Autorizzazione per nuovi impianti.....	13
Articolo 12 – Modifica e ristrutturazione degli impianti.....	14
Articolo 13 – Impianti di distribuzione a uso privato e contenitori-distributori rimovibili.....	15
Articolo 14 – Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori.....	16
Articolo 15 – Collaudo degli impianti.....	16
Articolo 16 – Impianti ad esercizio provvisorio.....	16
Articolo 17 – Termine per l'ultimazione dei lavori.....	16
Titolo VI – Trasferimento titolarità, sospensione e decadenza.....	17
Articolo 18 – Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale.....	17
Articolo 19 – Trasferimento della titolarità.....	17
Articolo 20 – Sospensione volontaria dell'attività.....	17
Articolo 21 – Decadenza dell'autorizzazione.....	17
Titolo VII – Orari.....	18
Articolo 22 – Orari di Apertura - Principi generali.....	18
Articolo 23 – Stato di conservazione degli impianti.....	19
Articolo 24 – Vigilanza e controllo.....	19
Titolo VIII – Disposizioni transitorie e finali.....	20
Articolo 25 – Disposizioni transitorie e finali.....	20

Titolo I – Principi generali

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015, Capo VI Rete distributiva dei carburanti.
2. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo;
 - b) favorire il contenimento dei prezzi;
 - c) garantire la corretta erogazione del servizio;
 - d) incrementare anche qualitativamente i servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della legge e dei regolamenti si intendono per:
 - a) **carburanti**: le benzine, i gasoli, anche miscelati con i biocarburanti secondo specifiche del CEN (Comitato europeo di normazione), il gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, il gas metano per autotrazione, l'idrogeno, le miscele di metano-idrogeno, gli altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio;
 - b) **distributore**: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:
 - una o più pompe o altro sistema di adduzione;
 - uno o più contatori o misuratori;
 - una o più pistole o valvole di intercettazione;
 - le tubazioni che li connettono;
 - c) **impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione**: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;
 - d) **self-service pre-pagamento**: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
 - e) **self-service post-pagamento**: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

- f) **accettatore di carta di credito**: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
- g) **impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio a uso pubblico**: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;
- h) **impianto di distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e motopesca**: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;
- i) **impianto a uso privato**: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura;
- j) **superficie totale (ST)**: l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;
- k) **superficie coperta (SC)**: la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;
- l) **indice di copertura**: il rapporto tra SC e ST, con esclusione della SC dalle pensiline poste a protezione dei distributori;
- m) **altezza massima**: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.

Articolo 3 – Classificazione degli impianti

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:
 - a) **impianto generico con attività non oil**: impianto costituito da:
 - uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti (bar, servizi igienici per utenti, revisione gomme, officina meccanica, ecc.)
 - da locali destinati agli addetti anche per le attività di cui sopra;
 - nonché da self-service sia pre-pagamento che post-pagamento;
 - b) **impianto generico senza attività non oil**: impianto costituito da:
 - uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi;
 - locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli,
 - nonché di self-service sia pre-pagamento che post-pagamento;

- c) **impianto senza gestore**: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.
2. I nuovi impianti di cui alle lettere a) e b) devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti con problemi di handicap.
 3. Gli impianti esistenti, che a seguito delle verifiche di cui all'art. 4, risultano sprovvisti dei servizi igienico-sanitari anche per i portatori di handicap, saranno dichiarati decaduti, e si procederà alla revoca della ex-concessione regionale o autorizzazione comunale.

Titolo II – Esercizio delle funzioni da parte del Comune

Articolo 4 – Esercizio delle funzioni da parte del Comune

1. Con il presente regolamento il Comune di Ginosa disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti, nel rispetto della Legge regionale 16 aprile 2015 n. 24, Titolo VI e di quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 3 della stessa L.R. 24/2015.
2. Il SUAP è competente alla procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico (PAU) che deve essere inviato in copia al Servizio regionale competente.
3. Il Comune di Ginosa, entro quindici anni dalla data di autorizzazione o dalla precedente verifica, accerta l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

Titolo III – Zone territoriali omogenee

Articolo 5 – Prescrizioni per le zone territoriali omogenee

1. Ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti sono definite, con riferimento all'art. 6 del Regolamento Regionale 28/03/2019 n. 11, le seguenti zone:
 - a. **Zona 1 (Centro Storico)**: comprende la zona “A” di cui all'art. 2 D.M. 1444/1968, come individuata nel vigente strumento urbanistico
 - b. **Zona 2 (Zone residenziali)**: Comprende le zone “B” e “C” di cui all'art. 2 D.M. 1444/1968 come individuate nel vigente strumento urbanistico;
 - c. **Zona 3 (Zone per insediamenti produttivi industriali, artigianali e per servizi commerciali di vario tipo)**: comprende le zone “D” di cui all'art. 2 D.M. 1444/1968 come individuate nel vigente strumento urbanistico;
 - d. **Zona 4 (Zone agricole)**: comprende le zone “E” di cui all'art. 2 D.M. 1444/1968 come individuate nel vigente strumento urbanistico.
2. Prescrizioni per la “Zona 1”
 - a) In tutte le aree comprese nella zona 1, non possono essere installati nuovi impianti di distribuzione carburanti, ad eccezione di quelli dotati esclusivamente per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali, al momento, non vengono previste superfici minime.
 - b) Gli impianti di distribuzione carburanti esistenti potranno continuare a svolgere l'attività purché risultino idonei a seguito delle verifiche di cui al precedente art. 4.
3. Prescrizioni per la “Zona 2”, la “Zona 3” e la Zona 4”
 - a) All'interno di questa area possono essere installati impianti generici con attività non oil e impianti generici senza attività non oil di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del presente regolamento, ferma restando il rispetto di tutte le discipline e normative applicabili al singolo caso.
 - b) È in ogni caso precluso l'insediamento di impianti per la distribuzione di carburanti all'interno di immobili ed aree sottoposte a tutela diretta ai sensi della parte II del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* approvato con D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.
 - c) Nelle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte III del già citato *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, ivi compresi gli ulteriori contesti paesaggistici individuati e normati nel vigente PPTR ai sensi dell'art. 143 c. 1 lettera “e” dello stesso *Codice*, ferma restando la compatibilità con la disciplina di tutela paesaggistica e l'acquisizione dei necessari titoli autorizzativi paesaggistici, le proposte progettuali relative a nuovi impianti per la distribuzione di carburanti ovvero all'adeguamento, ristrutturazione o ricostruzione di quelli già esistenti, devono comprendere tutti gli accorgimenti e le scelte progettuali necessari per garantire il massimo risultato in termini di compatibilità paesaggistica ed inserimento dell'impianto nel contesto tutelato, con riferimento alle specifiche valenze dell'area interessata ed alle relative esigenze di tutela.

Tra gli accorgimenti e le scelte progettuali richiamati al precedente periodo rientrano, in particolare, quelli relativi alla distribuzione degli spazi pavimentati e non pavimentati nell'area dell'impianto, alla quantità e qualità delle aree verdi, alla qualità architettonica, dimensione e distribuzione delle strutture dell'impianto, alle tecniche costruttive (per le quali devono essere privilegiate ove possibile quelle tradizionali già presenti e diffuse nel contesto interessato), ai materiali e colori utilizzati.

Titolo IV – Caratteristiche degli impianti

Articolo 6 – Ubicazione degli impianti nel territorio comunale

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburante per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dalle disposizioni regionali (L.R. 16/04/2015 n. 24, art. 3, comma 1, lettera i): requisiti e le procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e autostradale) e nel presente Regolamento Comunale.
2. Per l'area ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
3. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i., le strutture relative ai nuovi impianti e l'adeguamento di quelle esistenti devono rispettare i distacchi previsti dal nuovo Codice della Strada.
4. All'interno delle fasce di rispetto possono essere realizzati gli impianti necessari per l'erogazione dei carburanti, elementi o strutture che non comportino volumetrie così come previsto dal Regolamento Edilizio vigente (es. autolavaggio esterno, pensiline, ecc.) e un locale prefabbricato, munito di servizi igienici anche per gli utenti con handicap, con superficie massima di mq. 60 in cui possono essere esercitate le seguenti attività accessorie:
 - attività rivolte all'automobile: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante;
 - attività rivolte all'automobilista: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari.

Articolo 7 – Distanza minime per le nuove postazioni

1. I nuovi impianti possono essere installati in zone di espansione e di traffico conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del presente Regolamento e non sono tenuti al rispetto delle distanze minime da altro impianto dotato di almeno benzine e gasolio.
2. L'ottenimento di ulteriori autorizzazioni di competenza di Enti diversi dal Comune (e/o il rispetto delle condizione poste nelle medesime) costituisce condizione di efficacia e non di legittimità del provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato dal Comune.

Articolo 8 – Installazione di impianti in aree pubbliche

1. Nel caso si rendessero disponibili aree pubbliche da riservare alla installazione di impianti di distribuzione carburanti, l'assegnazione delle aree avverrà previa pubblicazione di un apposito bando di gara, per la selezione degli operatori interessati,

che dovranno essere comunque in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività.

2. La graduatoria sarà formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in termini di preferenzialità (attribuzione punteggio):
 - 1) migliore offerta economica per l'area;
 - 2) a parità di offerta, avranno priorità i titolari di impianti dichiarati incompatibili a seguito delle verifiche di cui all'art. 4;
 - 3) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 9 – Indici di edificabilità, corsie, parcheggi

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona distribuzione ed i volumi tecnici necessari all'attività, non devono essere considerati volumi edificabili e superfici coperte. Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione carburante, ad eccezione della pensilina, non devono superare i 5 metri di altezza nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:
 - a) Impianto generico con attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e, comunque, devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nelle zone agricole, invece, la struttura non può superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq. ed un rapporto di copertura non superiore al 10%, riferita alla superficie minima di insediamento indicata al precedente art. 6;
 - b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e, comunque, devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nelle zone agricole, invece, la struttura non può superare l'indice di fabbricabilità di 0,3 mc./mq. ed un rapporto di copertura non superiore al 10%, riferita alla superficie minima di insediamento indicata al precedente art.6.
2. Qualora l'area in cui viene realizzato l'impianto sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
3. La previsione di localizzazione degli impianti di carburanti secondo il presente regolamento non costituisce variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi delle vigenti norme in materia, bensì un mero adeguamento degli strumenti urbanistici per tutte le zone non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali.

Per le zone agricole, soggette a vincoli di tipo paesaggistico, è consentita la realizzazione di nuovi impianti nel rispetto dei termini e prescrizioni previsti dal presente Regolamento oltre che dalla normativa regionale e statale di settore, previa acquisizione preventiva di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, da parte dei soggetti preposti alla tutela del vincolo esistente.
4. Il procedimento autorizzatorio, costituisce mero adeguamento allo strumento urbanistico e prevede, in via preventiva, una delibera di Consiglio Comunale propedeutica al rilascio del permesso a costruire o del titolo unico di cui al DPR 447/98 e s.m.i.

L'autorizzazione dovrà essere corredata da polizza fideiussoria di importo adeguato a garantire i costi di ripristino dell'area in caso di cessazione dell'attività.

Articolo 10 – Tipologie e attività commerciali integrative

1. Al fine del miglioramento delle condizioni ambientali attraverso la promozione della diffusione dei carburanti ecocompatibili, tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno di un prodotto eco-compatibile GPL o metano, a condizione che non vi siano ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, come definiti nei provvedimenti di cui all'articolo 3.
2. Gli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere dotati almeno di un prodotto eco-compatibile GPL o metano entro il 31 dicembre 2025, fatta salva diversa disposizione normativa nazionale dettata in fase di recepimento della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.
3. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service pre-pagamento.
4. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti.

I provvedimenti di cui all'articolo 3 della L.R. 24/2015, possono prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell'area di rifornimento, alla dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili, alla presenza di adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, di locali necessari al ricovero del gestore, di sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.

Titolo V – Procedure per l'installazione degli impianti

Articolo 11 – Autorizzazione per nuovi impianti

1. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata all'Ufficio SUAP. Essa deve contenere:
 - a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
 - b) la località in cui si intende installare l'impianto;
 - c) una dettagliata composizione del nuovo impianto;
2. Alla domanda deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:
 - a) perizia giurata redatta da tecnico competente, che deve contenere, le dichiarazioni di conformità del progetto alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico previste nel regolamento regionale e al rispetto delle distanze;
 - b) atto di proprietà dell'area o altro documento comprovante la disponibilità della stessa, da parte del proprietario. Nel caso l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve, altresì, allegare attestazione del comune che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;
 - c) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;
 - d) planimetria in scala 1:25.000 con l'indicazione dell'ubicazione dell'area per la verifica della conformità rispetto ai vincoli del PUTT e del PAI nonché ad altri vincoli, ove esistenti;
 - e) costo documentato di costruzione dell'impianto ai fini della determinazione del contributo di costruzione;
 - f) relazione di impatto acustico;
 - g) stralcio di mappa della zona interessata all'impianto;
 - h) stralcio di mappa dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 300 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale.
3. Trascorsi 120 gg. dal ricevimento della documentazione completa, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il dirigente dell'Ufficio SUAP, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare, previo motivato parere, l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune stesso.

4. Nel caso il Comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente con invito a provvedere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui al precedente comma 3, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione nel termine di 30 giorni l'ufficio SUAP deciderà in base alla documentazione agli atti.
Al riguardo, l'Ufficio SUAP ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti provvede ad acquisire i pareri di:
- a) Ufficio Urbanistico: per verificare la conformità alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, a quelle concernenti la sicurezza antincendio, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici;
 - b) Ufficio Ambiente: per verificare la conformità alle disposizioni e prescrizioni di tipo, ambientale e stradale;
- dopodiché provvede a :
- c) verificare il rispetto della domanda alle disposizioni e prescrizioni fiscali, il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal Comune ai sensi del l'art. 2 del D.Lgs. n. 32/98 e successive modifiche, nonché del presente regolamento;
 - d) acquisire, qualora il richiedente non vi abbia provveduto, i pareri dell'Agenzia delle Dogane e del Comando Prov.le VV.F. competenti per territorio, dell'ANAS o dell'Amministrazione Provinciale qualora l'ubicazione interessi tali Enti.
5. Tutti gli Enti ed uffici coinvolti nella procedura devono trasmettere al Comune e per conoscenza al richiedente i rispettivi pareri di competenza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 12 – Modifica e ristrutturazione degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:
 - a) la variazione del numero di colonnine;
 - b) la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
 - c) l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;
 - d) il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
 - e) la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 - f) la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;
 - g) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
 - h) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
 - i) la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
 - j) la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.
2. Le modifiche sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio,

urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici, con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

3. La detenzione e/o aumento degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione, ai fini conoscitivi al comune, al Comando provinciale dei VV.F. e all'Ufficio delle Dogane.
4. Il Comune, acquisita l'istanza, comunica al proponente entro 30 giorni l'eventuale necessità di rilascio del titolo edilizio.
5. Decorso tale termine il proponente può procedere all'inizio dei lavori dandone comunque comunicazione al Comune.
6. Ad ultimazione dei lavori il proponente presenta agli Enti interessati indicati al precedente comma 1, un'analitica certificazione, redatta da tecnico abilitato, dalla quale risulti che le modifiche sono state realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali, sanitarie ed ambientali.
7. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche o potenziamento possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica da parte del Comune.

Articolo 13 – Impianti di distribuzione a uso privato e contenitori- distributori rimovibili

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione a uso privato sono autorizzati, esclusivamente per il rifornimento di automezzi, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla presente legge e dei criteri e parametri definiti nei provvedimenti di cui all'articolo 3.
2. Sono individuati ed autorizzati come impianti a uso privato anche quelli utilizzati dalle imprese per il rifornimento di automotrici ferroviarie, di autovetture impiegate per l'attività di autonoleggio e di veicoli alimentati a metano appartenenti a flotte aziendali e impiegati per servizi di pubblica utilità.
3. L'installazione ed esercizio di contenitori-distributori rimovibili a uso privato per liquidi di categoria "C", di cui ai decreti del Ministro dell'interno 19 marzo 1990, n. 199000 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) e 12 settembre 2003, n. 11849 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione a uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto), nel rispetto del regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, inerenti il

rifornimento di macchine e automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari, edili e per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto, è soggetta ad apposita SCIA al comune competente per territorio. L'utilizzo degli stessi non necessita di collaudo.

Articolo 14 – Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori

1. Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro devono essere in possesso dell'autorizzazione di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal comune in cui operano.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dichiarazione da parte del richiedente del numero e identificazione dei mezzi da rifornire, degli impianti stradali da utilizzare per il rifornimento e all'utilizzo di regolamentari contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 15 – Collaudo degli impianti

1. I nuovi impianti e quelli totalmente ristrutturati non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita commissione comunale. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.
2. Il collaudo è predisposto dal comune mediante costituzione di una commissione composta da due rappresentanti del comune con funzioni di presidente e segretario, da un funzionario regionale della struttura competente in materia di carburanti, da un rappresentante del Comando provinciale VVF, dell'Ufficio delle Dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL e dell'ente proprietario della strada, competenti per territorio.
3. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario il cui importo è stabilito dai provvedimenti di cui all'articolo 3 della L.R. 24/2015. Le spese di collaudo sono a carico della ditta richiedente.

Articolo 16 – Impianti ad esercizio provvisorio

1. Il Comune su richiesta del titolare, può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, secondo i criteri e le modalità stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 3 della L.R. 24/2015.

Articolo 17 – Termine per l'ultimazione dei lavori

1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi dodici, ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento.
3. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al comune competente.

Titolo VI – Trasferimento titolarità, sospensione e decadenza

Articolo 18 – Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale sono soggette a comunicazione al Comune e all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane da effettuare entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova denuncia d'inizio attività.

Articolo 19 – Trasferimento della titolarità

1. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti, congiuntamente, entro quindici giorni dall'atto di cessione dello stesso, ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e all'UTF.
2. Il Comune, verifica gli atti comprovanti per legge il trasferimento di proprietà delle attrezzature, accerta i requisiti soggettivi del subentrante, prende atto del trasferimento entro trenta giorni dandone comunicazione a tutti gli enti e uffici interessati al procedimento amministrativo.

Articolo 20 – Sospensione volontaria dell'attività

1. I titolari degli impianti non possono sospendere l'esercizio dell'attività senza l'autorizzazione del Comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.
2. Per accertati motivi di interesse pubblico o per evidenti ragioni di sicurezza il Comune può disporre la sospensione dell'impianto revocando, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione.
3. Il Comune, su motivata e documentata richiesta del titolare dell'impianto, può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per ulteriore sei mesi. La mancata riapertura nei termini succitati, previa diffida da parte del Comune, comporta la decadenza di cui all'art. 21.
4. La sospensione, qualora sia determinata da documentata causa di forza maggiore, può essere protratta per tutta la durata dell'impedimento.

Articolo 21 – Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile a seguito delle verifiche di compatibilità da parte del Comune o si verifichi la chiusura volontaria.
2. L'autorizzazione è revocata anche nel caso in cui il titolare:
 - a) non rispetti il termine previsto dall'art. 17, ovvero il termine di cui all'art. 21, commi 3 e 4;
 - b) non rispetti le condizioni previdenziali ed economiche sancite dagli accordi di categoria.

Titolo VII – Orari

Articolo 22 – Orari di Apertura - Principi generali

1. Il Comune determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, sentite le organizzazioni di categoria.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata, nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. L'Amministrazione comunale, in collaborazione con le categorie interessate, cura la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza, secondo le disposizioni contenute nella normativa regionale.
4. Fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 32/98, per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.
5. Tutti gli impianti devono comunque rimanere aperti nella fascia antimeridiana dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e nella fascia pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
6. Il Comune, nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 32/98, sentite le organizzazioni di categoria, può determinare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti secondo le seguenti modalità:
 - a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
 - b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
 - c) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
 - d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
 - e) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
 - f) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;
 - g) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
 - h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.
7. La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori all'Amministrazione comunale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare. L'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.
8. Per le strade classificate di tipo B), all'art. 2, comma 2, del D.lgs. n.285/92, il gestore degli impianti può scegliere un orario ininterrotto nelle 24 ore senza dover effettuare turnazione e chiusura infrasettimanale.

9. Le richieste di cui ai precedenti commi 7 e 8 vanno inoltrate al comune che, sentite le organizzazioni di categoria, valuta la richiesta ed autorizza il gestore.

Articolo 23 – Stato di conservazione degli impianti

1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.

Articolo 24 – Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dal Comune, nonché da funzionari della struttura regionale competente in materia di carburanti. I titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli stessi, il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria documentazione.
2. La Regione, in caso di mancato rispetto o violazione dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, può diffidare il Comune ad adottare i provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.
3. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

Titolo VIII – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento sostituisce ad ogni effetto di legge precedenti norme di tipo regolamentare adottate da questo Ente anche sotto forma di mera indicazione ed indirizzo.
2. Con l'approvazione del PUG la ripartizione delle zone terrà conto della nuova delimitazione delle Zone determinata da tale strumento urbanistico.
3. Per quanto non espressamente previsto in tale regolamento, si fa riferimento alla disciplina statale e regionale vigente in tema di impianti di distribuzione carburanti.